

Convenzione con società *in house* con le modalità dell'Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'Art. 59 D. Lgs n. 36/2023, per l'affidamento dei servizi di "Assistenza tecnica alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili della Regione Campania" (CUP _____)

TRA

La **REGIONE CAMPANIA** (nel seguito per brevità denominata anche Regione), Codice Fiscale 80011990639, nella persona del Direttore Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili (nel seguito per brevità denominata anche "Direzione Generale") Dott.ssa Maria Antonietta D'Urso, domiciliata ai fini del presente atto in Via G. Porzio – Centro Direzionale – Isola A6 – c.a.p. 80143 – Napoli;

E

La società **SVILUPPO CAMPANIA SPA** (nel seguito per brevità denominata anche "Società" ovvero "Sviluppo Campania"), società in house interamente partecipata dalla Regione Campania, partita IVA 06983211217, nella persona del Legale Rappresentante _____, domiciliato per la carica presso la sede della suddetta società in via _____.

PREMESSO CHE

- a. Con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 281 del 07/06/2022 è stato approvato il Piano Attuativo Regionale relativo al programma nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) che prevede, nell'ambito del Percorso 4, il finanziamento, per la prima annualità, dell'indennità mensile di € 500 di n. 4.500 tirocini (extracurricolari e di inclusione) della durata di 12 mesi, per un ammontare complessivo di € 27.000.000, a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- b. La Regione è tenuta, per le prossime annualità, ad approvare avvisi destinati a finanziare iniziative di politica attiva promosse a favore di soggetti iscritti nelle liste di cui alla L. 68/99 residenti nel territorio regionale, a valere sul Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'Art. 14 di detta legge, e, sulla base di quanto stabilito nella consultazione pubblica tenutasi il 18/09/2019 tra la Regione e le associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, occorre dunque provvedere a rifinanziare le misure di: a. Autoimprenditorialità, b. Tirocini, quale misura di primo inserimento lavorativo;

CONSIDERATO CHE

- c. È opportuno sottoscrivere un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'Art. 59 del d. lgs 36/2023, per la fornitura di servizi di assistenza tecnica in buona parte standardizzati e ciclici, rendendosi dunque essenziale, al fine di razionalizzare la spesa pubblica, l'efficienza, la rapidità nella fornitura unitaria dei servizi e un maggiore controllo sulla qualità, sul prezzo e sulla durata delle forniture;
- d. L'art 7 del d lgs 36/2023 comma 2 dispone che *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del*

procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.”;

- e. La L.R. n. 15 del 30.10.2013 ad oggetto “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Campania del Polo Sviluppo, Ricerca e ICT” all’art. 1 comma 1 prevede che la società regionale Sviluppo Campania svolga funzioni concernenti lo sviluppo economico e del sistema territoriale regionale, nonché funzioni necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione, e al comma 2 dispone che *"la Regione Campania si avvale in via prioritaria della società Sviluppo Campania SpA nelle materie indicate nell'oggetto sociale per le attività che intende esternalizzare"*;
- f. Sviluppo Campania è, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria, organismo di diritto pubblico con personalità giuridica e permangono, in capo allo stesso, i requisiti mutuati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di società “in house”, in particolare con riferimento, tra l'altro, alla attività prevalente realizzata in favore della Regione Campania e al controllo analogo sulla stessa esercitata dall’amministrazione regionale ai sensi della DGR n. 21 del 29/01/2013;
- g. La L.R. 1/2016 (Legge di Stabilità regionale) ha assegnato alla Società in-house Sviluppo Campania SpA le funzioni concernenti le materie necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione in materia di promozione e sostegno alle azioni finalizzate agli obiettivi di sviluppo economico del sistema regionale;
- h. In base allo Statuto della società, gli organi di amministrazione e di vigilanza sono interamente costituiti da membri designati dalla Regione e, fermi i poteri che derivano alla Regione dall'esercizio del controllo analogo, all'organo di amministrazione spettano i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e la rappresentanza legale della società, salvo quanto per legge è inderogabilmente riservato all’Assemblea dei soci, mentre le decisioni in tema di strategie e politiche industriali e aziendali sono sottoposte al vaglio preventivo della Regione con le modalità previste dalle disposizioni in materia di controllo analogo;

RILEVATO CHE

- i. La Direzione Generale ha provveduto, con nota Prot. n. ____ del ____ a richiedere a Sviluppo Campania un piano/progetto di attività da includere in un Accordo quadro per servizi di assistenza tecnica;
- j. Sviluppo Campania, con nota Prot. n. ____ del ____ ha presentato la propria proposta progettuale;
- k. Nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 7 del d lgs 36/2023, è stata svolta la valutazione sulla congruità economica dell’offerta e si è dato conto dei vantaggi per la collettività della forma di gestione in house e delle connesse esternalità, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche nonché dell’idoneità della stessa a garantire la maggiore efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa rispetto ad altre forme di gestione, come indicato nel verbale all’uopo predisposto in data ____ con Prot. n. _____;
- l. La Regione giudica pertanto congrua la suddetta proposta progettuale e intende dare attuazione alle attività in essa individuate, avvalendosi del supporto di Sviluppo Campania quale Organismo in house della Regione Campania, dotato di multidisciplinarietà, conoscenza del territorio e dell’Amministrazione regionale e dotato altresì di comprovata esperienza in materia di realizzazione di

progetti analoghi alle attività di cui al presente accordo, caratteristiche che ben si adattando alle necessità di realizzazione di servizi complessi con origine finanziaria eterogenea e di affidamento della gestione diretta dei fondi regionali ed europei;

DATO ATTO CHE

- m. L'Ufficio Speciale Avvocatura, con nota prot. n. _____ del _____, ha espresso parere di propria competenza favorevole sullo schema della presente Convenzione;
- n. Al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto:
_____.
- o. È esclusiva competenza della Regione la determinazione dei contenuti, delle modalità e delle condizioni anche economiche del presente affidamento, anche attraverso la nomina di un responsabile per detto affidamento – facente capo alla Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili - che potrà procedere ad ogni opportuno controllo in itinere delle attività oggetto della presente Convenzione.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Valore delle premesse

Le parti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente accordo, nonché tutta la documentazione ivi elencata. Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, è conservata presso la Direzione Generale. Per richiesta espressa delle parti contraenti, la documentazione richiamata non è allegata al presente accordo.

Articolo 2

Norme regolatrici

L'esecuzione del presente accordo è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo, dal D. Lgs n. 36/2023 dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3, dalla Legge Regionale n. 15 del 30.10.2013, dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato.

Le clausole dell'Accordo Quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, la Società rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e/o con gli accordi attuativi specifici, la Regione, da un lato, e la Società, dall'altro, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.

Articolo 3

Oggetto

La presente convenzione riguarda l'affidamento di servizi con le modalità dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 D. Lgs. 36/2023, nell'ambito del quale saranno poi sottoscritti accordi specifici per servizi di assistenza tecnica (CPV 71356200-0) alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili della Regione Campania. Nello specifico, i servizi oggetto del presente accordo riguardano le attività di gestione di tirocini extracurricolari, la realizzazione di percorsi di autoimprenditorialità nel quadro degli interventi di politica attiva del lavoro.

La sottoscrizione del presente Accordo Quadro vale per la società quale proposta irrevocabile per la stipula dei singoli accordi specifici e, pertanto, con la stipula del presente atto, la Società si obbliga irrevocabilmente a prestare i servizi di seguito descritti.

Linea di Servizio 1 – Tirocini

Servizio 1.A - Supporto tecnico specialistico alle politiche attive di tirocinio finanziato.

Attività previste:

- Gestione del servizio di coordinamento delle attività della Linea di Servizio 1.B;
- Gestione dell'help desk rivolto ai tirocinanti, alle aziende ospitanti e agli Operatori privati dei servizi per il lavoro;
- Risoluzione delle problematiche relative alle attività della Linea di Servizio 1.B;
- Implementazione e gestione di tutti gli strumenti, informatici e amministrativo contabili per la gestione delle pratiche di indennità dei tirocini e agli oneri connessi.

Il servizio è da intendersi a corpo, attivabile contestualmente al servizio 1.B. Il costo previsto per il canone annuale (quota fissa) è di € 88.000 oltre iva.

Servizio 1.B - Supporto tecnico specialistico alle procedure di riconoscimento e pagamento delle indennità di tirocinio e oneri connessi.

Attività previste:

- Gestione anagrafico-documentale dei tirocinanti e delle aziende ospitanti;
- Assistenza al controllo amministrativo-contabile per la verifica delle condizioni e dei requisiti previsti per il pagamento delle indennità mensili ai tirocinanti, sulla base dei Sistemi di Gestione e controllo e della normativa specifica dei Programmi di finanziamento e degli Avvisi Pubblici;
- Produzione, invio e gestione dei cedolini mensili;
- Gestione delle comunicazioni one-to-one con i tirocinanti, anche relativa alla trasmissione dei relativi cedolini e delle certificazioni;
- Gestione dei mandati di pagamento ed effettuazione dei pagamenti delle indennità mensili ai tirocinanti tramite Istituto Bancario della Società;

- Adempimento di tutti gli oneri tipici del sostituto d'imposta, compresa la produzione e la trasmissione di certificazioni uniche, i versamenti di imposte connesse, e tutti quelli previsti dalla normativa vigente in relazione al pagamento delle indennità ai tirocinanti;
- Gestione diretta, mediante trasferimento da parte della Regione, dei fondi di finanziamento destinati ai costi delle indennità di tirocinio e rendicontazione della spesa alla Regione, sulla base dei Sistemi di Gestione e controllo e della normativa specifica dei Programmi di finanziamento e degli Avvisi Pubblici.

Il servizio è da intendersi a misura, per un importo di € 5,20 per ciascun singolo pagamento mensile. Il servizio è attivabile contestualmente al servizio 1.A e per un numero minimo di 2.000 tirocini e un massimo di 4.500 tirocini.

Linea di Servizio 2 - Autoimprenditorialità

Servizio 2.A - Supporto tecnico specialistico al servizio di orientamento alla progettazione di percorsi di autoimprenditorialità nel quadro degli interventi di politica attiva del lavoro.

Attività previste:

- Gestione del servizio di coordinamento delle attività della Linea di Servizio 2.B;
- Screening dei profili professionali e delle competenze dei potenziali beneficiari dell'intervento;
- Formazione collettiva seminariale;
- Risoluzione delle problematiche relative alle attività della Linea di Servizio 2.B.

Il servizio è da intendersi a corpo, attivabile contestualmente al servizio 2.B. Il costo previsto per il canone annuale (quota fissa) è di € 120.000 oltre iva.

Servizio 2.B - Supporto tecnico specialistico al servizio di accompagnamento alla realizzazione di percorsi autoimprenditorialità nel quadro degli interventi di politica attiva del lavoro.

Attività previste:

- Colloqui personalizzati di analisi dell'idea e di accompagnamento alla stesura del progetto d'impresa;
- Consulenza specialistica alla stesura del progetto di impresa;
- Gestione anagrafico-documentale dei potenziali beneficiari dell'intervento;
- Supporto istruttorio e valutazione finale delle proposte progettuali ai fini dell'erogazione delle sovvenzioni individuali;
- Generazione e gestione delle liste mandati di pagamento delle sovvenzioni individuali.

Il servizio è da intendersi a misura, per un importo di € 2.190,00 per ciascun progetto. Il servizio è attivabile contestualmente al servizio 2.A, per un numero minimo di 50 progetti e un numero massimo di 165 progetti.

Articolo 4

Importo e durata

Il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro è stato stimato in € 3.400.600,00 € al netto di IVA.

Il valore di ciascun contratto specifico derivante dall'accordo quadro sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, sulla base dell'effettivo fabbisogno tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi.

Il corrispettivo del presente accordo quadro è formulato in base alla valutazione della congruità dei costi e tiene conto, altresì, dell'analisi comparata dei costi dei servizi di Sviluppo Campania con i costi applicati nelle procedure di gara per l'acquisizione di servizi simili e per affidamenti diretti di servizi comparabili a quelli offerti da Sviluppo Campania.

La stipula dell'Accordo Quadro non costituisce fonte di alcuna obbligazione per la Regione Campania nei confronti di Sviluppo Campania, costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti specifici. La Regione, infatti, potrà anche non attivare alcun contratto specifico in vigore dell'accordo quadro, senza che Sviluppo Campania possa pretendere alcunché.

L'Accordo Quadro ha una durata di quattro anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso (ovvero dalla data dell'esecuzione anticipata _____).

Articolo 5

Fatturazione e aggiornamento prezzi

La quota di corrispettivo che la Regione corrisponderà a Sviluppo Campania è soggetta ad IVA nella misura di legge.

Sviluppo Campania emetterà, per i servizi oggetto degli accordi specifici, fatture trimestrali intestate alla Regione per ogni singola linea di servizio. La liquidazione della fattura avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa, sul conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010, a mezzo bonifico bancario. Farà fede, per la determinazione della data di ricezione, la piattaforma SDI relativa alla fatturazione elettronica. Il pagamento della stessa è subordinato all'accertamento d'ufficio da parte della Regione della regolarità contributiva della Società.

Su richiesta di Sviluppo Campania, potrà essere concessa all'atto della stipula dell'accordo attuativo specifico, l'anticipazione per un importo sino al 30% del valore dello stesso accordo attuativo sottoscritto, da corrispondere entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio del servizio previa presentazione di una richiesta di anticipazione con indicazione del CUP, del titolo del progetto, dei riferimenti dell'accordo specifico, nonché degli estremi del conto corrente dedicato sul quale effettuare l'accredito. A seguito di approvazione di detta richiesta, Sviluppo Campania sarà autorizzata alla presentazione di apposita fattura elettronica redatta nei modi di legge. L'importo dell'anticipazione è stornato dal saldo finale del progetto.

La Società è tenuta alla restituzione dell'eventuale residuo dell'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lei imputabili, secondo i tempi contrattuali.

In nessun caso è riconosciuto alcun tipo di adeguamento automatico del prezzo.

Articolo 6

Procedura di stipula degli accordi specifici

La Regione procederà, sulla base delle effettive esigenze che si manifesteranno durante il periodo di vigenza contrattuale, a richiedere a Sviluppo Campania le singole forniture di servizi, ai fini della stipula di specifici accordi attuativi.

Sviluppo Campania, a fronte di una richiesta di fornitura, dovrà presentare alla Direzione Generale, entro 30 giorni, la proposta operativa in coerenza con quanto previsto dall'Art. 3 del presente Accordo Quadro.

Lo specifico accordo di fornitura potrà prevedere l'attivazione di una o più linee di servizio, tenendo conto delle linee di servizio da attivare necessariamente in maniera contestuale in base a quanto previsto dall'Art. 3 del presente atto.

Lo specifico accordo attuativo specifico di fornitura potrà altresì prevedere l'attivazione di una linea di servizio "a corpo", per uno o più anni.

Lo specifico accordo di fornitura potrà infine prevedere l'attivazione di una linea di servizio "a misura" per un numero di servizi unitari attivati variabile e aggiornabile, previa comunicazione da parte della Regione, entro i limiti minimi e massimi previsti dall'Art. 3.

Articolo 7

Compiti, obblighi e responsabilità della Società

Rappresentano compiti e responsabilità di Sviluppo Campania:

- la completa e regolare realizzazione delle attività, in conformità con quanto previsto nei Piani operativi delle singole attività;
- il rispetto delle norme in materia di tutela ambientale, pari opportunità, gare di appalto, trasparenza e concorrenza;
- il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sull'ammissibilità delle spese;
- il rispetto del Regolamento (UE) n. 1058/2021 e del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- il rispetto, in caso di acquisizione di beni o, comunque, di affidamento di forniture di servizi a terzi, delle previsioni di cui al Decreto Legislativo n. 36/2023;
- l'osservanza, in caso di affidamento di consulenze e/o di collaborazioni, dei principi di pubblicità e trasparenza delle procedure e di efficace ed appropriata selezione dei candidati;
- il rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., attraverso:
 - o l'utilizzo di un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie afferenti alle attività oggetto del presente Accordo Quadro;

- l'effettuazione delle movimentazioni finanziarie esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - l'indicazione, sugli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 3 del 16 Gennaio 2003, del Codice Unico di Progetto (CUP);
- il rispetto, sulla base di quanto previsto dalle Linee guida approvate, delle disposizioni in materia di comunicazione, informazione e pubblicità imposte dal Regolamento (UE) n. 1058/2021 e n. 1060/2021;
- l'utilizzo, ai fini della realizzazione delle attività regolamentate dal presente Accordo quadro, di personale dotato delle competenze indicate nella proposta progettuale e per il quale sia accertata:
 - l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'incarico ricoperto ai fini del progetto;
 - l'assenza di stato di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della normativa vigente;
 - l'assenza di condanne penali, anche non passate in giudicato, di procedimenti penali in corso ovvero di procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione in corso, di precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale e di indagini preliminari in corso;
- l'individuazione del responsabile delle singole attività;
- il rispetto dei tempi previsti dagli accordi specifici, con riferimento alla tempistica prevista per la realizzazione delle singole attività;
- l'istituzione di un fascicolo di progetto contenente la documentazione tecnica, amministrativa e contabile in originale;
- la corretta gestione, classificazione e conservazione della documentazione relativa agli atti amministrativi e contabili di ciascuna operazione.

L'inosservanza degli obblighi di cui sopra è ipotesi di risoluzione contrattuale ai sensi dell'Art.11.

Articolo 8

Responsabilità e oneri a carico della Regione

La Direzione Generale si obbliga a:

- Comunicare tempestivamente a Sviluppo Campania qualsiasi variazione rispetto ai piani operativi;
- corrispondere a Sviluppo Campania il compenso per il servizio nella misura determinata dal presente accordo nonché dagli accordi specifici, per la prestazione effettivamente resa, nelle modalità e nei tempi di cui agli Artt. 5 e 6 del presente Atto.

Articolo 9

Clausola di manleva

La Società si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione medesima che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo.

La Società si obbliga, altresì, a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Articolo 10

Inadempienze e penalità

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, Sviluppo Campania incorre nelle penalità previste per i seguenti casi di inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute.

Penalità accordo quadro		
	Casistica	Valore della penale
1	Mancata presentazione della proposta operativa di cui all'Art. 6 oppure presentazione di proposta irregolare	10% del valore della richiesta di fornitura
2	Mancata sottoscrizione dell'accordo specifico o del verbale di avvio anticipato del servizio	10% del valore dell'accordo specifico

Penalità accordo specifico		
	Casistica	Valore della penale
1	Ritardo nell'avvio della erogazione dei servizi di cui al l'Accordo specifico	0,3 per mille dell'importo contrattuale, IVA esclusa, per ogni giorno solare di ritardo per un massimo del 10% del valore dell'accordo specifico

2	Ritardo nella consegna di elaborati previsti dall'Accordo specifico	0,3 per mille dell'importo contrattuale, IVA esclusa, per ogni giorno solare di ritardo per un massimo del 10% del valore dell'accordo specifico
3	Realizzazione di attività non conformi a quanto stabilito dall'Accordo specifico	0,3 per mille dell'importo contrattuale, IVA esclusa, per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine accordato per porre rimedio per un massimo del 10% del valore dell'accordo specifico

Il valore massimo delle sanzioni comminate non potrà comunque superare il 10% del valore dell'accordo specifico cui si riferisce.

Per gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, la Direzione Generale contesta mediante Posta Elettronica Certificata le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili ovvero tardive, le penali saranno applicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera, in nessun caso, la Società dall'adempimento della relativa obbligazione contrattuale.

L'ammontare delle penalità verrà addebitato mediante detrazione delle somme dovute in seguito alla fatturazione; per la quota detratta dal corrispettivo spettante, la Società deve emettere una nota di credito, pari all'importo della penale, ovvero decrementare la fattura di un valore pari all'importo della penale stessa.

Articolo 11

Recesso

La Regione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte della società possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi alla società tramite PEC. In caso di recesso la società ha diritto al pagamento da parte della regione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

Articolo 12

Risoluzione

Fatte salve le penalità di cui all'Art. 10, nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dalla Direzione Generale a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dalla società. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 10 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, la Regione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione del servizio, nei termini stabiliti dai contratti specifici;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio affidato;
- cessione anche parziale dell'accordo quadro e/o del contratto specifico;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- sospensione del servizio per fatto della società:
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 10 giorni, anche non consecutivi, nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità del servizio affidato;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione del servizio, ai sensi dell'art.1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, la Regione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese della Società, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, la società, oltre alla immediata applicazione delle penalità di cui all'Art. 9, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che la regione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Qualora, inoltre, non sia rispettata anche una sola delle previsioni di trasparenza di cui all'Art. 14, primo periodo, l'Accordo Quadro si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Articolo 13

Trasparenza, Protocollo di Legalità e Obblighi di tracciabilità finanziaria

L'Azienda si obbliga al rispetto delle seguenti previsioni di trasparenza:

- assenza di mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo Quadro;
- assenza di corresponsione ovvero di promessa di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;
- assenza di versamenti ad alcuno, a qualsiasi titolo, di somme di danaro o altre utilità finalizzate a

facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

- rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016, ai fini dell'evitamento di situazioni di conflitto d'interesse.

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli, in data 1/08/2007, e pubblicato sul BURC n. 54 del 15.10.2007, le parti si obbligano al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato rispetto degli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi costituisce causa di risoluzione del presente accordo quadro nonché, se presente, dell'accordo specifico.

Articolo 14

Foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente accordo, sia competente, in via esclusiva, il Foro di Napoli.

È escluso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 15

Trattamento dei dati

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da eventuali responsabilità circa meri errori materiali e/o di compilazione ovvero derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

La Società autorizza la Regione al trattamento dei dati personali, dichiarando, a tal fine, di essere a conoscenza delle modalità e delle finalità del trattamento dei dati personali che deriverà dall'esecuzione del presente atto.

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), così come recepito dal D. Lgs n. 101 del 10/08/2018, nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, liceità, tutela della riservatezza e nell'osservanza delle misure di sicurezza.

Qualora dall'esecuzione del presente Accordo discenda l'affidamento dalla Regione alla Società della gestione e del trattamento di dati personali di cui essa sia titolare, le parti si obbligano a disciplinare i reciproci rapporti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del succitato Regolamento (UE) 2016/679, mediante la sottoscrizione di apposito contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

Articolo 16

Clausola anti-pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Società dichiara: a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della stessa e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione; b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, alla società che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con la Regione per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Articolo 17

Codice del comportamento

La Società è obbligata, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione Campania o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90 del 09/03/2021, pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15/03/2021. La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché di risarcimento di ogni danno e spese alla Regione.

Articolo 18

Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo, si rinvia alla vigente normativa in materia, per quanto compatibile.

Articolo 19

Comunicazioni

Per gli effetti del presente Accordo Quadro, tutte le comunicazioni tra Regione e Società, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

- Regione: _____
- Società: _____

Il presente atto consta di ___ pagine e viene riconosciuto conforme alla volontà delle parti che espressamente lo approvano e lo sottoscrivono nell'ultima pagina apponendo le prescritte firme marginali sulle restanti

Letto, approvato e sottoscritto
Napoli, il _____

Per la REGIONE CAMPANIA
Direzione Generale 50-11-00

Per Sviluppo Campania S.p.A.

Ai sensi e per effetto dell'articolo 1341 del c.c. la Società dichiara di aver letto attentamente e di approvare esplicitamente le clausole di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 della presente convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto
Napoli, il _____

Per la REGIONE CAMPANIA
Direzione Generale 50-11-00

Per Sviluppo Campania S.p.A.